



La lingua dei giuristi

VIII Giornate internazionali di diritto costituzionale
(Brasile-Italia-Spagna)

Pisa-Firenze, 24 e 25 settembre 2015

a cura di Paolo Caretti e Roberto Romboli

PISA
UNIVERSITY
PRESS



ATTI DI CONVEGNO

Giornate internazionali di diritto costituzionale, 8. <2015 ; Pisa-Firenze>

La lingua dei giuristi : VIII giornate internazionali di diritto costituzionale (Brasile-Italia-Spagna) : Pisa-Firenze, 24 e 25 settembre 2015 / a cura di Paolo Caretti e Roberto Romboli. - Pisa : Pisa university press, 2016. - (Atti di convegno)

340.14 (22.)

I. Caretti, Paolo II. Romboli, Roberto 1. Diritto - Linguaggio

CIP a cura del Sistema bibliotecario dell'Università di Pisa

MEMBRO DEL COORDINAMENTO
UNIVERSITY PRESS ITALIANE

UPI
UNIVERSITY
PRESS ITALIANE

© Copyright 2016 by Pisa University Press srl
Società con socio unico Università di Pisa
Capitale Sociale € 20.000,00 i.v. - Partita IVA 02047370503
Sede legale: Lungarno Pacinotti 43/44 - 56126 Pisa
Tel. + 39 050 2212056 Fax + 39 050 2212945
press@unipi.it
www.pisauniversitypress.it

ISBN 978-88-6741-610-3

progetto grafico: Andrea Rosellini
impaginazione: David Nieri

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art.

68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi - Centro Licenze e Autorizzazione per le Riproduzioni Editoriali - Corso di Porta Romana, 108 - 20122 Milano - Tel. (+39) 02 89280804 - E-mail: info@clearedi.org - Sito web: www.clearedi.org

Indice

Presentazione <i>Roberto Romboli</i>	9
 Prima sessione	
La lingua delle Aule parlamentari (la lingua della Costituzione e la lingua della legge)	
Linguaggio della Costituzione e linguaggio delle leggi: notazioni introduttive <i>Antonio Ruggeri</i>	17
Lenguaje, Constitución y Ley; la Constitución de la República Federativa de Brasil <i>Luiz Alberto David Araujo, Antonio Moreira Maués</i>	41
La lingua delle Aule parlamentari. La lingua della Costituzione e la lingua della legge <i>Federigo Bambi</i>	53
El lenguaje de las leyes <i>Piedad García-Escudero Márquez</i>	65
A linguagem da Constituição e das Leis <i>Marcelo Labanca Corrêa de Araújo</i>	93
La lingua del legislatore ordinario e della revisione costituzionale <i>Roberto Zaccaria</i>	99
Ambigüedades y perversiones del lenguaje normativo en materia de derechos fundamentales (a propósito de la sentencia 13/2013 del Tribunal Constitucional Español) <i>Miguel Revenga</i>	111
La lingua delle Aule parlamentari, la lingua della Costituzione e la lingua della legge <i>Pasquale Costanzo</i>	121

Seconda sessione

La lingua delle aule giudiziarie

(la lingua del giudice e la lingua dell'avvocato)

Del origen de este evento al lenguaje del derecho tributario <i>Fernando Facury Scaff</i>	133
La lingua nelle aule giudiziarie. Introduzione al dibattito <i>Emanuele Rossi</i>	139
La lingua delle aule giudiziarie (la lingua del giudice e la lingua dell'avvocato) <i>Jacinto Nelson de Miranda Coutinho</i>	143
Il linguaggio del magistrato <i>Edmondo Bruti Liberati</i>	157
Il linguaggio dell'avvocato <i>Massimo Luciani</i>	171
El difícil lenguaje de las sentencias <i>Carlos Gómez Martínez</i>	183
A linguagem dos juristas e algumas questões do conhecimento do direito. Uma abordagem preliminar acerca dos precedentes no Direito Brasileiro <i>Alfredo Copetti Neto</i>	185
La lingua del giudice <i>Jacqueline Visconti</i>	191
Lingua e diritto: dalla Costituzione alle leggi e alle aule giudiziarie. Una breve rassegna storico-comparatistica <i>Paolo Carrozza</i>	199

Terza sessione

La lingua delle aule universitarie

La lengua en las aulas universitarias <i>Pablo Pérez Tremps</i>	221
La lingua dei giuristi <i>Celso Fernandes Campilongo</i>	223

La lingua dei giuristi nelle aule universitarie (con una divagazione sul crescente discredito delle lauree in giurisprudenza) <i>Eugenio Ripepe</i>	233
La lengua de los docentes: palabras, silencios y mainstreaming de género <i>Itziar Gómez Fernández</i>	253
La enseñanza del Derecho constitucional: la lengua en las aulas <i>Emilio Pajares Montolío</i>	277
Ensino do direito e a linguagem jurídica: da desconstrução à reconstrução de alternativas ao ensinar e aprender <i>Gina Vidal Marcílio Pompeu, Ana Carla Pinheiro Freitas</i>	281
La lingua nelle aule universitarie. Intervento programmato <i>Giovanni Tarli Barbieri</i>	301
Con la parola, il silenzio... <i>Aldacy Rachid Coutinho</i>	321
Discutere del linguaggio dei giuristi per riflettere sul loro ruolo oggi: qualche considerazione a conclusione del Convegno "La lingua dei giuristi" <i>Paolo Caretti</i>	333

Gli Autori

Araujo Luiz Alberto David, cattedratico di diritto costituzionale nella Pontificia Università Cattolica di San Paolo

Bambi Federigo, associato di storia del diritto medievale e moderno nell'Università di Firenze

Bruti Liberati Edmondo, magistrato, Procuratore della Repubblica di Milano

Campilongo Fernandes Celso, professore di diritto costituzionale nella Facoltà di giurisprudenza della Università di San Paolo

Caretti Paolo, ordinario di diritto costituzionale nell'Università di Firenze

Carrozza Paolo, ordinario di diritto costituzionale alla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa

Copetti Neto Alfredo, professore di Teoria del diritto nella Università statale del Paraná.

Costanzo Pasquale, ordinario di diritto costituzionale nell'Università di Genova

Facury Scaff Fernando, professore di diritto tributario e finanziario nella Facoltà di Giurisprudenza della Università di Sao Paulo - USP

Garcia-Escudero Marquez Piedad, ordinaria di diritto costituzionale nella Università Complutense di Madrid

Gomez Fernandez Itziar, associata di diritto costituzionale nell'Università Carlos III di Madrid

Gomez Martinez Carlos, Magistrato della Audiencia Provincial di Balears, ex direttore della Escuela Judicial

Labanca Correa de Araujo Marcelo, professore di diritto costituzionale nella Università cattolica di Pernambuco

Luciani Massimo, ordinario di diritto pubblico nell'Università La Sapienza di Roma

Miranda Coutinho Jacinto Nelson, ordinario di Diritto Processuale Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza della Università Federale di Paraná (UFPR)

Moreira Maues Antonio, associato di diritto costituzionale nella Università Federale di Parà

Pajares Montolio Emilio, associato di diritto costituzionale nell'Università Carlos III di Madrid

Perez Tremps Pablo, ordinario di diritto costituzionale nell'Università Carlos III di Madrid

Pinheiro Freitas Ana Carla, professoressa di filosofia del diritto del postgrado in diritto costituzionale dell'Università di Fortaleza (Unifor)

- Rachid Coutinho Aldacy**, associata di diritto del lavoro nella Università Federale di Paraná
- Revenge Sanchez Miguel**, ordinario di diritto costituzionale nell'Università di Cadiz
- Ripepe Eugenio**, ordinario di filosofia del diritto nell'Università di Pisa
- Romboli Roberto**, ordinario di diritto costituzionale nell'Università di Pisa
- Rossi Emanuele**, ordinario di diritto costituzionale alla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa
- Ruggeri Antonio**, ordinario di diritto costituzionale nell'Università di Messina
- Tarli Barbieri Giovanni**, ordinario di diritto costituzionale nell'Università di Firenze
- Vidal Marcilio Pompeu Gina**, professoressa di diritto costituzionale della Università di Fortaleza (Unifor) e coordinatrice del postgrado in diritto costituzionale
- Visconti Jacqueline**, associata di linguistica italiana nell'Università di Genova
- Zaccaria Roberto**, ordinario di diritto costituzionale nell'Università di Firenze

Presentazione

Roberto Romboli

1. Il Convegno avente ad oggetto “la lingua dei giuristi”, ed il volume che ne raccoglie gli atti, si riferiscono alle VIII Giornate internazionali di diritto costituzionale, incontro che si svolge ogni anno e che coinvolge docenti ed esperti del tema, di volta in volta trattato, di Brasile, Italia e Spagna.

Come ricorda Fernando Facury Scaff, si tratta dell'ampliamento di una serie di incontri iniziati nel 2002 con un seminario relativo ai “riflessi della Carta europea dei diritti sulla giustizia e la giurisdizione costituzionale”, impostato su un confronto tra costituzionalisti italiani e spagnoli, che fu poi ripetuto con stessa formula, ovviamente con riguardo ad altre tematiche, ancora per sei anni fino appunto al suddetto allargamento al confronto con la realtà istituzionale e costituzionale brasiliana, avvenuto nel 2008 con le prime Giornate italo-spagnole-brasiliane che si tennero a Belem e che ebbero ad oggetto “problemi e prospettive in tema di tutela costituzionale dei diritti sociali”.

Una delle regole che stabilimmo nel 2002 fu quella per cui – ed entriamo così nel tema di queste VIII Giornate – ognuno si sarebbe espresso utilizzando la propria lingua, sia nelle relazioni che nel successivo dibattito e la cosa si rivelò all'evidenza assai più facile nei primi anni, stante la maggiore vicinanza delle lingue italiana e spagnola, anche se la regola ha continuato ad essere applicata, senza creare eccessive difficoltà, pure dopo l'ampliamento al Brasile e quindi alla lingua portoghese.

Le ragioni della scelta del tema delle VIII Giornate e l'organizzazione delle stesse in tre differenti sessioni, sono ricordate da Paolo Caretti e nella parte iniziale della relazione di Eugenio Ripepe.

Appare di tutta evidenza come l'oggetto dell'incontro avrebbe potuto essere articolato in molte differenti maniere, tutte pienamente coerenti con l'argomento e come anche la tripartizione da noi scelta (la lingua nelle aule parlamentari, nelle aule giudiziarie e nelle aule universitarie) si prestasse ad essere diversamente intesa, incentrando cioè l'attenzione su un aspetto, anziché su un altro.

Questo è in effetti ciò che è accaduto e che rappresenta un elemento di soddisfazione per gli organizzatori, data la varietà e la ricchezza degli apporti ricavabili dalle relazioni e dagli interventi di coloro che hanno partecipato alle Giornate di studio.

Ciò, a partire dalla domanda di natura più generale, se sia possibile definire il diritto una lingua o, come qualcuno ha detto, una “antilingua”, caratterizzata dall'utilizzo di espressioni qualificabili in complesso come “*latinorum*” o “*italianorum*” (Ripepe).

Ad ogni buon conto appare indiscutibile che si possa parlare di un linguaggio giuridico, in quanto linguaggio tecnico e specializzato, diverso dal parlare comune, come dimostrano l'esistenza, a livello universitario, di corsi di insegnamento che hanno come oggetto la lingua (inglese, francese, spagnolo, tedesco) "giuridica".

Il tema è stato esaminato anche sotto l'aspetto dei profili costituzionali della lingua e delle problematiche che essi pongono, ad esempio in rapporto alla attuazione dei principi costituzionali attraverso la legge ed al rapporto tra lingua e nazione o tra lingua e cittadinanza (Carrozza).

Se il riferimento alla lingua fa immediatamente pensare al parlare, alcune relazioni hanno ritenuto, con contenuti assolutamente diversi, di trattare invece il suo esatto contrario, vale a dire il silenzio, segnalando con ciò la mancata considerazione della presenza femminile e dei movimenti della donna nella ricostruzione della storia delle istituzioni e nel cammino delle libertà (Gomez Fernandez) oppure l'importanza del silenzio come espressione di un momento di libertà, da valutare al pari della libera manifestazione del pensiero (Rachid Coutinho).

Il linguaggio del Costituente è stato analizzato sia sotto un aspetto più propriamente linguistico, mettendo in rilievo la chiarezza e la organicità del testo (Bambi), sia sotto quello della tecnica normativa, contrapponendo (o negando la possibilità di contrapporre) una normativa per principi ad una normativa per regole (Ruggeri).

D'altro lato il linguaggio del legislatore è stato particolarmente approfondito sotto l'aspetto della esistenza e del rispetto delle regole di tecnica legislativa (Garcia-Escudero Marquez, Labanca Correa de Araujo), delle quali è stato altresì evidenziato il fondamento costituzionale ed i limiti alla possibilità di far valere eventuali violazioni delle stesse (Costanzo).

Altri si sono posti il problema della possibilità di superare i difetti di una legge oscura, mal formulata o ambigua attraverso i poteri di interpretazione (Revenga Sanchez) o di prevenirli grazie all'attività di organi parlamentari come il Comitato per la legislazione in Italia (Zaccaria).

Alcuni interventi hanno teso a sottolineare la specificità del linguaggio giuridico con riguardo ad una particolare disciplina, come ad esempio il diritto tributario (Facury Scaff) oppure l'importanza che esso assume con riguardo alle regole processuali (Nelson de Miranda Coutinho).

Aver dedicato una sessione alla lingua nelle aule giudiziarie non ha escluso che vi siano stati interventi i quali, opportunamente, hanno sottolineato la differenza che intercorre tra la lingua dei giudici e la lingua degli avvocati, come inevitabile riflesso della loro differente posizione rispetto ai casi concreti di cui vanno ad occuparsi (Rossi), né che si siano operate distinzioni a proposito della lingua dei giudici e di quella degli avvocati, rilevando per questi ultimi come si tratti di una categoria al suo interno disomogenea e come occorra in proposito distinguere tra l'attività che si esprime attraverso atti scritti e quella invece orale (Luciani).

Con riguardo più in particolare alla lingua dei giudici, alcuni si sono occupati prevalentemente o esclusivamente della lingua delle sentenze ("i giudici parlano

con le sentenze") (Gomez Martinez, Visconti), mentre altri hanno esaminato il tema dei limiti alle informazioni o alla manifestazione del pensiero dei giudici fuori dalle aule giudiziarie e, ad esempio, nei rapporti con la stampa (Bruti Liberati).

Lo stesso può dirsi per la lingua usata nelle aule universitarie, che ha offerto l'opportunità di esprimersi sia in generale sui diversi possibili modelli di insegnamento (Vidal Marcilio Pompeu e Pinheiro Freitas), sia più in particolare sul linguaggio utilizzato dai professori universitari nel corso delle lezioni o nelle conferenze o relazioni a convegni oppure ancora su quello adottato per scrivere articoli, saggi, libri, manuali (Fernandes Campilongo, Pajares Montolio).

Riguardo al linguaggio usato in occasione di relazioni o conferenze alcuni colleghi hanno l'abitudine di arricchire la loro esposizione con citazioni di autori, quasi sempre stranieri e di differente nazionalità, anche se in molti casi questo finisce per non essere proprio necessario ai fini della esposizione, ma al contrario talvolta causa di un inutile appesantimento della stessa.

In questo stesso ordine di idee paiono muoversi coloro che, dopo aver esposto una certa posizione dottrinarie e fatta una breve pausa, rivelano all'auditorio: "mi riferisco ovviamente all'ultimo noto scritto dello studioso neozelandese Arthur Dale Nietzamm". Autore che altrettanto ovviamente nessuno (o quasi) conosce.

A proposito invece di saggi e articoli pubblicati su volumi e riviste si assiste alcune volte ad un ampio utilizzo delle autocitazioni, attraverso le quali l'Autore ricorda al lettore che tutto (o quasi) quello che sta leggendo in realtà era già stato scritto dal medesimo in altro, precedente saggio, attraverso le espressioni: "come già detto nel lavoro...", "come, più ampiamente, espresso in...", "per una migliore comprensione mi permetto di rinviare al mio...", "la stessa cosa ho avuto modo di esprimere a proposito..." ecc.

Se è vero che esiste il principio secondo cui *repetita iuvant*, questo principio (o valore) dovrebbe però essere bilanciato con altri principi (o valori) quale quello di non obbligare il lettore a rileggere cose già lette (o anche a cominciare a farlo), ma soprattutto con quello delle generazioni future a godere gli effetti benefici degli alberi e della vegetazione.

Un aspetto specifico, attentamente esaminato, è stato quello dell'utilizzo delle lingue straniere per l'insegnamento nelle aule universitarie, con particolare riferimento all'uso della lingua inglese, che ha dato luogo anche a recenti interventi dell'autorità giudiziaria (Fernandes Campilongo, Tarli Barbieri).

Il ricorso ad espressioni in lingua straniera è assai frequente da parte di colleghi, sia a lezione, sia soprattutto in occasione di interventi a convegni o seminari di studio e queste risultano spesso necessarie in quanto immediatamente espressive di un concetto che sarebbe difficile rendere con la traduzione italiana della espressione straniera.

Quello che invece risulta non altrettanto comprensibile è l'uso della lingua straniera per esprimere concetti per i quali esiste una chiara ed efficace terminologia in lingua italiana di uso assolutamente comune.

I colleghi della mia generazione ricordano un curioso siparietto avvenuto diversi anni orsono nell'ambito di un convegno in cui un noto comparatista svolse un intervento, nel quale le espressioni in lingua inglese quasi superavano quelle in lingua italiana.

Successivamente, nello stesso convegno, prese la parola un altrettanto noto studioso del processo civile il quale spiegò come l'introduzione di un certo istituto poteva essere utilizzato per consentire nuove interpretazioni e si esprime affermando che esso quindi "gettava un ponte...". A questo punto si fermò un attimo, affermando: "*bridge*, direbbe il collega comparatista che mi ha preceduto".

Allo stesso modo potrebbe porsi in dubbio la necessità di ricorrere a certe espressioni derivate da una italianizzazione di parole straniere, come nel caso, relativamente frequente, del termine "arresto" per indicare una pronuncia dell'autorità giudiziaria, in luogo dei più diffusi termini "decisione", "pronuncia", "sentenza". Il primo infatti è conosciuto nel linguaggio giuridico per esprimere una restrizione della libertà personale ad opera delle forze di polizia, come nel caso di "arresto in flagranza" o per porre la nozione in relazione a quella di "fermo" o di "ammenda", oppure in generale come blocco o interruzione di un'attività, ad esempio in ambito medico l'espressione "arresto cardiaco".

In proposito mi pare da approvare la recente decisione del comitato di direzione di una nota rivista (*Le Regioni*, edita dal Mulino) di non accettare l'utilizzo, negli scritti da pubblicare nella stessa, del termine "arresto" nel senso di decisione giudiziaria.

In ogni caso un chiarimento sul punto potremmo chiederlo ai nostri illustri ospiti (Accademia della Crusca) che hanno accettato di farci tenere una sessione delle nostre Giornate negli stupendi locali dell'Accademia e che per questo, come organizzatori, ringraziamo sentitamente.

2. Era nelle mie intenzioni di svolgere alcune osservazioni soprattutto in ordine al tema della prima sessione (la lingua delle aule parlamentari), per rilevare l'importanza della scrittura ed in particolare del "modo" come un testo normativo viene scritto, stante la sua obbligatorietà (*ignorantia legis non excusat*, come direbbe il collega Ripepe) e la necessità che lo stesso, per essere applicato, debba prima essere interpretato.

Avrei potuto pormi anche il problema se il linguaggio della Costituzione sia diverso dal linguaggio della legge e di quale sia in proposito la conseguenza di una scrittura per principi rispetto alla scrittura per regole, nonché se interpretare la Costituzione e interpretare la legge richiedano criteri e strumenti differenti oppure no. Avrei pensato anche di chiedermi se vi fosse una diversa efficacia tra l'interpretazione della Costituzione operata dalla Corte costituzionale e quella dei giudici comuni.

Con riguardo poi in particolare al linguaggio del legislatore, dopo aver evidenziato il pessimo modo di legiferare in Italia, avrei potuto indicare le possibili misure per tentare di rimediarvi: sia di carattere preventivo (ad esempio attraverso la istituzio-

ne di organi parlamentari con il compito di controllare *ex ante* la tecnica legislativa); sia di natura successiva, in sede di interpretazione e nei limiti che essa consente o in chiave sanzionatoria ad esempio davanti alla Corte costituzionale.

Infine avrei fatto qualche cenno alla incidenza del modo come le leggi sono scritte – e della natura in certi casi volutamente ambigua ed oscura delle stesse – o del mancato intervento legislativo, sulla questione del rapporto tra diritto politico e diritto giurisprudenziale nel momento attuale.

In proposito di grande interesse appare l'esperienza della Costituzione brasiliana ricordata da Copetti e soprattutto da David Araujo e Moreira Maues con riguardo all'apertura della medesima ai diritti fondamentali ed al rapporto che si è venuto a creare tra potere legislativo e potere giudiziario in ordine alla attuazione di tali diritti, proprio in conseguenza della formulazione del testo costituzionale.

Mi accorgo però che la gran parte delle cose che avrei scritto sono già contenute nella mia relazione (*El lenguaje de la Constitucion y el lenguaje de la ley*) tenuta a Granada al Convegno "Modernizacion del lenguaje juridico" (Granada, 5 marzo 2012), nella Nota introduttiva a *I linguaggi del diritto: esperienze a confronto*, Pisa, 2013, negli scritti *Tecniche di formazione e tutela dei diritti fondamentali: il punto di vista della giurisprudenza costituzionale*, in Ruggeri, D'Andrea, Saitta e Sorrenti (cur.), *Tecniche di normazione e tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali*, Torino, 2007, 211 ss., *I diritti fondamentali tra diritto politico e diritto giurisprudenziale*, in *Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari*, Quaderno, n. 21, Torino, 2012, 131 ss. e *In margine alla lectio magistralis di Paolo Caretti, "Il rapporto tra giudice e legislatore nella tutela dei diritti: verso un nuovo equilibrio"*, in Cardone, Donati, Grisolia e Tarli Barbieri (cur.), *Il rapporto tra giudice e legislatore nella tutela dei diritti: verso un nuovo equilibrio*, Napoli, 2016, 59 ss.

Sulla base di quanto prima osservato mi limito a rinviare a quanto già scritto nei lavori sopra citati.